



COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Libero Consorzio Comunale di Palermo

BANDO PUBBLICO ISTITUZIONE DEL “MERCATO DEL CONTADINO”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 in data 29/03/2016

Visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 29/03/2016

SI RENDE NOTO

E' avviata la procedura di prima applicazione del Regolamento Comunale riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, denominato "Mercato del Contadino, ed in particolare per l'assegnazione dei gazebo, n. 15 aventi dimensione di mq. 15,75 cadauno (mt.4.50×3.50, allocati lungo la Via E. Berlinguer),

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al mercato del contadino di San Cipirello:

Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93, operatori dell'artigianato e dell'agro-alimentare, associazioni eno-gastronomiche, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) Sede legale dell'azienda prioritariamente nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di San Cipirello e Comuni limitrofi ;

- b) Vendano prodotti provenienti dalla propria azienda o dell'azienda dei soci Imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) Vendano esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti ;
- d) Ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.lgs. 228/2001;
- e) Esercitano l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente, ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi del art. 1, comma 1094, della Legge n. 2962006, relativi familiari coadiuvanti, nonché il personale dipendente incaricato di ciascuna impresa nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, gli operatori dell'artigianato, dell'agro-alimentare e le associazioni enogastronomiche, in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 228/2001 nonché dell'art. 6 del regolamento, che intendono partecipare al mercato agricolo ed avere assegnato un gazebo devono presentare domanda al Comune, l'ufficio Sportello Attività Produttive, Corso Trieste, 30, in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Mercato del contadino assegnazione di n. 15 gazebo", spedita tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mediante pec (protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it) oppure presentata a mani allo stesso indirizzo, presso il Protocollo Generale dell'Ente, entro e non oltre le ore **13,00 del giorno 20/04/2016.**

La domanda oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e ubicazione dell'azienda, deve contenere una specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un gazebo nel mercato agricolo di San Cipirello.

Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 contenente le seguenti informazioni:

- Anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- Descrizione delle attività aziendali;
- Indicazione delle modalità di coltivazione e/o allevamento;

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati :

- Copia di iscrizioni alla CCIAA territorialmente competente;

- S.C.I.A. Sanitaria con numero di registrazione dell'azienda nel settore alimentare;
- Copia del documento di identità del titolare;
- Copia fascicolo aziendale.

La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa.

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 3 COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE

- La Commissione per l'assegnazione dei posteggi è nominata dal Sindaco e sarà composta dal Responsabile del Servizio Affari Generali o suo sostituto che la presiede, dal Responsabile dell'Ufficio SUAP e da un altro dipendente comunale che assolve alle funzioni di Segretario della commissione .

ART. 4 RIPARTIZIONE DEI GAZEBO

I gazebo saranno ripartiti secondo le seguenti specializzazioni merceologiche:

Tipologia	Specializzazione merceologica	n. gazebo
A	Orticoltura e frutta fresca	3
B	Produzioni zootecniche bovini e/o di altri animali	3
C	Produzioni biologiche	3
D	Vendita prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura	3
E	Vino, Olio, Miele;	3

ART.5 ALTRE ATTIVITA'CONSENTITE

Oltre alla vendita delle specializzazioni merceologiche di cui all'art. 4,

sono ammesse:

- Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
- Degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- Attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli;

ART.6 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l'esame dell'azione presentata.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo nell'ordine dei seguenti criteri :

- Azienda in possesso di certificazione biologica ubicata nel territorio di San Cipirello;
- Azienda ubicata nel territorio San Cipirello ;
- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;

Le domande saranno esaminate in ordine di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo.

Ai fini della stesura della graduatoria potranno essere utilizzati i seguenti criteri:

- Residenza nel territorio;
- Tipologia di impresa (donna-giovane);
- Garanzia di copertura della vendita nel Periodo temporale;
- Grado di diversificazione aziendale dei Prodotti offerti in vendita;
- Certificazione di qualità dell'azienda;
- Produzione in regime biologico certificato;
- Durata dell'offerta dei prodotti al mercato superiore a sei mesi;

I gazebo sono assegnati fino ad esaurimento della disponibilità ed in caso di richieste maggiori rispetto al numero dei gazebo, al fine di consentire maggiore varietà nei generi merceologici, *ciascun gazebo sarà assegnato a due diversi operatori preferibilmente con prodotti posti in vendita e/o in esposizione diversi*

.

ART. 7 CONCESSIONE DEI GAZEBO

La concessione dei gazebo sarà deliberata dalla Giunta Municipale sulla base della graduatoria formulata dalla apposita commissione di cui al precedente art.3

L'Ufficio Attività Produttive rilascerà agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita al mercato agricolo di San Cipirello con l'assegnazione temporanea di un gazebo.

L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di San Cipirello nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca per efficacia.

ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei gazebo ha una durata di sei mesi o di un anno a seconda della durata dell'offerta dei Prodotti al mercato superiore a sei mesi.

Nessun concessionario può risultare assegnatario di più gazebo contemporaneamente.

Il Concessionario ha diritto di utilizzare il gazebo per tutti i prodotti oggetto della sua vendita.

ART. 9 TASSA DI CONCESSIONE

La tassa di posteggio costituisce il corrispettivo per il solo uso dello spazio pubblico e verrà fissata dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione giuntales tenendo conto dei regolamenti vigenti . Gli operatori dovranno farsi altresì carico della tassa smaltimento dei rifiuti che verrà quantificata secondo le normative in materia e calcolata sulla base dell'effettivo periodo di permanenza. La tassa di posteggio viene maggiorata del 10 per cento quale rimborso forfettario a favore del Comune per i costi delle utenze idriche ed elettriche individuali.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. art. 13

ART. 11 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa amministrativa e sanitaria in materia vigente.

ART. 12 INFORMAZIONI

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito web: www.comune.sancipirello.pa.it e richiedere le informazioni necessarie o eventuale accesso agli atti secondo le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. presso l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il responsabile del procedimento è la Signora Anna Scioiano .

Recapito telefonico 0918581009

e mail commercio@comune.sancipirello.pa.it

Il Resp.le del Procedimento
f.to Anna Scioiano

Il Resp.le del Servizio
f.to Cannella Pietro Paolo